

**COMUNE DI SONNINO (LT)**  
**MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RICERCA  
E LA RACCOLTA DEI TARTUFI.**

*Approvato con Deliberazione di CC n. 23 del 30/07/2016*

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Campo di applicazione
- Art. 3 – Disciplina della raccolta
- Art. 4 – Calendario e orario della raccolta
- Art. 5 – Modalità di ricerca e di raccolta
- Art. 6 – Autorizzazione alla raccolta
- Art. 7 – Terzi non residenti
- Art. 8 - Divieti
- Art. 9 – Vigilanza
- Art. 10 - Sanzioni
- Art. 11 – Devoluzioni proventi
- Art. 12 - Rinvio

## **Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

Il presente regolamento, nel rispetto della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, ed in ottemperanza della L.R. del Lazio n°82 del 16 dicembre 1988, disciplina la ricerca, la raccolta e la vendita dei tartufi, i divieti, le sanzioni, la vigilanza, nell'ambito del territorio comunale e delle aree con raccolta tartufi riservata, allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartufigeno comunale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione del prodotto.

## **Art. 2 - Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica all'attività di ricerca e raccolta dei tartufi espletata nell'ambito del territorio comunale.
2. Particolari disposizioni sono stabilite negli articoli successivi per la ricerca e la raccolta dei tartufi sui terreni di demanio civico, sui quali vige un regime di **raccolta tartufi riservata**.

## **Art. 3 - Disciplina della raccolta**

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali, in quelli artificiali e nei terreni incolti, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con il presente regolamento, ma il proprietario del terreno può riservarsela con la semplice apposizione di cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa o imposta, posti ad almeno 2,50 metri d'altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto d'accesso, e che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello e ben visibile da terra "Raccolta di tartufi riservata".
2. In ragione della natura dei terreni la raccolta dei tartufi è riservata nei terreni di demanio civico ai cittadini residenti originari del Comune di Sonnino nonché a quelli non originari che vi risiedano continuativamente da almeno cinque anni.

3. Gli emigranti conservano il titolo per l'esercizio dei diritti di uso civico e lo esercitano al loro rientro, unitamente ai propri familiari e discendenti indipendentemente dal periodo di Residenza.

4. Per riservare il diritto di raccolta dei tartufi su terreni di cui all'articolo 2 comma 2, il Comune provvederà a delimitare gli stessi con apposite tabelle.

5. La raccolta è consentita anche a terzi non residenti, nel rispetto delle condizioni di cui ai successivi articoli.

#### **Art. 4 - Calendario ed orario di raccolta**

1. Sul territorio comunale la ricerca e la raccolta dei tartufi e' consentita nei seguenti periodi:

a) tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;

b) tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico), dal 1 ottobre al 31 dicembre;

c) tartufo d' estate o scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.), dal 1 maggio al 30 novembre;

d) tartufo bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vitt. o *tuber albidum* Pico), dal 15 gennaio al 30 aprile;

e) tartufo nero d' inverno o trifola nera (*Tuber brumale* Vitt.), dal 1 gennaio al 15 marzo;

f) tartufo moscato (*Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;

g) tartufo uncinato (*Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin), dal 1 ottobre al 31 dicembre;

h) tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum* Vitt.), dal 1 settembre al 31 dicembre;

i) tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum* Vitt.), dal 1 settembre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi e' vietata durante le ore notturne, da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima dell' alba.

3. I non residenti autorizzati alla ricerca e raccolta dei tartufi possono espletarla nelle sole giornate di MERCOLEDI' E DOMENICA.

#### **Art. 5 - Modalità di ricerca e di raccolta**

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La ricerca dei tartufi è consentita esclusivamente con l'ausilio di cane appositamente addestrato.

3. E' permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo utilizzo di un numero massimo di cani adulti pari a due, oltre ad un cucciolo, d'età non superiore a mesi 6, ai fini dell'addestramento alla ricerca dei tartufi.

4. Lo scavo della buca nel terreno, può essere effettuato solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto in cui il cane abbia iniziato a scavare.

5. Lo scavo deve essere effettuato esclusivamente con gli attrezzi del vanghetto o vanghella.

6. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente livellato.

7. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

8. La raccolta giornaliera complessiva in forma libera è consentita entro il limite massimo di **2 chilogrammi**.

### **Art. 6 - Autorizzazione alla raccolta**

1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori, dell'età minima consentita di quattordici anni, devono essere muniti di apposito tesserino di identità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta,
2. La residenza di almeno cinque anni costituisce il titolo di raccolta.
3. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita anche ai terzi non residenti che siano in possesso del tesserino Nazionale di cui la legge n°82 del 16 dicembre 1988, inoltre per le aree di demanio civico è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo seguente.

### **Art. 7 - Terzi non residenti**

1. Il Comune concede ai terzi non residenti **n. 15 autorizzazioni nominative annuali**, assegnate alle domande presentate entro il 31 marzo dell'anno in corso, in base al numero di protocollo in entrata..
2. I terzi non residenti hanno facoltà di effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi previo rilascio dell'autorizzazione comunale.
3. E' necessario il pagamento di una tassa annuale di € 500,00.
4. L'importo di cui al comma precedente deve essere versato alla Tesoreria del Comune di Sonnino sull'apposito c/c postale con la seguente causale: "*per la raccolta del tartufo*". Detto versamento deve essere effettuato contestualmente alla concessione da parte del comune del succitato permesso e copia del versamento stesso va allegata all'autorizzazione comunale come parte integrante e sostanziale di quest'ultima.
5. La domanda per richiedere il permesso comunale, deve essere indirizzata al Comune di Sonnino Piazza Garibaldi n°1 – Area 3.2 Ambiente e Territorio – entro il 31 marzo dell'anno in corso.

6. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante i dati anagrafici e, in particolare, la residenza, il possesso del Tesserino nazionale con indicazione dell'autorità rilasciante, della data del rilascio e del numero; bisognerà inoltre, dichiarare di non avere più di una segnalazione di infrazione di regolamento presso gli organi competenti: qualora infatti, il soggetto interessato avesse più di una segnalazione, non potrebbe partecipare all'estrazione dei permessi.

7. Durante la raccolta i non residenti dovranno esporre in modo ben visibile il tesserino Nazionale, nonché il permesso rilasciato dal Comune di Sonnino.

### **Art. 8 - Divieti**

E' in ogni caso vietato:

- a) la ricerca e/ o la raccolta dei tartufi in periodi di divieto;
- b) la ricerca e/ o la raccolta senza l' ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso o senza idoneo attrezzo (vanghetta o vanghella) o senza l' autorizzazione prescritta, fatti salvi i casi di esenzione espressamente previsti dalla presente legge;
- c) la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell' articolo 2 della presente legge;
- d) la ricerca E/ o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima dell' alba;
- e) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;
- f) la ricerca e/ o la raccolta dei tartufi nelle zone di riservate a norma del precedente articolo 3 da parte di raccoglitori non aventi diritto;
- g) la ricerca e/ o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di quindici anni;
- h) la ricerca e/ o la raccolta dei tartufi nelle zone vietate a norma del precedente articolo 8;

- i) la ricerca e/ o la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio regionale senza l' autorizzazione di cui all' articolo 9 della presente legge;
- l) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
- m) l' apertura di buche in soprannumero, la non riempitura delle buche aperte nella raccolta e la riempitura con immissione di materiali qualitativamente diversi dalla terra prima rimossa;
- n) il commercio dei tartufi freschi fuori del periodo di raccolta;
- o) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l' osservanza delle norme prescritte;
- p) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l' osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

## **Art. 9 - Vigilanza**

1. La vigilanza sull' applicazione del presente regolamento è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.
2. Sono inoltre incaricati di far rispettare il presente Regolamento le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, i guardiaparco in base alla Legge Regionale sulle aree protette (L.R. 29/97), le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell' ambiente.
3. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall' articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al prefetto.
4. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 18 si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.



### **Art.10 – Sanzioni**

1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogniqualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto raccolto, lavorato e commercializzato ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria, come indicato dall'art. 18 della L.R. del Lazio n°82 del 16 dicembre 1988;

2. Per i terzi non residenti che esercitano la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di cui all'art. 7 comma 3 del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di tributi e di tasse sulle concessioni comunali.

### **Art. 11 - Devoluzione proventi**

I proventi realizzati dall'applicazione delle sanzioni per violazioni del presente regolamento saranno destinati ad attività promozionali, di salvaguardia ambientale e tutela e valorizzazione del prodotto e del territorio demaniale oggetto di regolamentazione, all'organizzazione di corsi di formazione e conoscenza del prodotto, al potenziamento del servizio di vigilanza.

### **Art. 12 - Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni Legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia.